



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00186 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 620/14 S.N.

Roma, 29 giugno 2014

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Prefetto Alessandro PANSA

**OGGETTO: Centro Nazionale di Specializzazione e Perfezionamento nel Tiro di Nettuno.
D. Lgs. 81/08 - Condizioni lavorative del personale.
- Richiesta intervento urgente -**

Preg.mo Signor Capo della Polizia,

intendiamo sottoporre alla Sua attenzione la delicata situazione relativa alle condizioni lavorative degli Operatori di Polizia impiegati nelle attività connesse all'addestramento ed aggiornamento professionale presso il poligono di tiro di Valmontorio (LT).

La Segreteria Provinciale COISP di Roma, nella funzione di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, così come individuato con la circolare *n.559/LEG/503.031/627 del 19 giugno 1997*, venuta a conoscenza della presenza di materiale contenente amianto sui luoghi di lavoro in località Valmontorio (LT), sito di competenza del Centro Nazionale di Specializzazione e Perfezionamento nel Tiro di Nettuno e luogo delle attività di addestramento del settore, in data 27/06/2014 con nota recante prot. nr. 411/SP/14 (di cui si allega copia), ha inoltrato all'Ufficio di Vigilanza formale esposto-denuncia ai sensi del citato decreto per richiedere un intervento urgente.

Presso il luogo indicato sono state destinate, ormai da qualche decennio, la maggior parte delle attività di addestramento e di esercitazione alle tecniche di tiro del personale da formare, di quello specializzato, di altri Uffici del Dipartimento della P.S. e di altri Enti come avvenuto dall'anno 2009 con l'addestramento del personale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale.

Già con il *D.Lgs.626/94*, ma più specificamente con l'*articolo 62 del D.Lgs.81/08* in materia di tutela della salute e della sicurezza, si impone la valutazione dei luoghi di lavoro rivolta ad escludere o limitare tutti i rischi presenti. Tale vincolo richiamato dalla norma, viene posto in obbligo al Datore di Lavoro per tutti gli aspetti generali di cui all'*articolo 18*, che, oltre a quanto stabilito dal *D.M. del 26 gennaio 2006*, in ogni caso sono riconducibili all'attuale Direttore **V.Q.A. DE MARCO Francesco** per gli effetti dell'*articolo 299 del D.Lgs.81/08*.

Il Rappresentante dei Lavoratori, pur non avendo avuto contezza certa della misurazione topografica del luogo, in seguito al sopralluogo svoltosi in data 04/06/2014 ha avuto ragionevolmente modo di presumere che si tratta di un'area della superficie di Ha 6 di forma regolare, suddivisa in cinque campi di tiro di cui quelli denominati CAMPO 1 e CAMPO 2 recentemente dismessi. Nelle adiacenze dei campi di tiro, insiste un fabbricato della presumibile altezza di 8mt e di 7800mc, avente una superficie a tetto di circa 1000mq, coperto da materiale similmente in cemento-amianto, le cui caratteristiche sulla base delle analisi di laboratorio sono state illustrate durante le successive fasi di verbalizzazione dell'incontro, nella stessa giornata del 04/06/2014.

In quella data il Datore di Lavoro ha rappresentato di aver dato corso all'iniziativa di bonifica dell'edificio in seguito alle rilevanze delle indagini ambientali effettuate in data 14/04/2014 e 13/05/2014, presentando un possibile piano di lavoro da affidare a Ditta specializzata.

Nella scheda di sopralluogo fornita il 04/06/2014 ad uso dei RLS per le relative osservazioni ed appunti, veniva indicata una misura di 200mt del primo setto in c.a. che delimita il CAMPO 3, contrariamente a quanto rappresentato nella precedente riunione di consultazione del 04/06/2014 tenuta dal Direttore dell'IPI ed a cui ha partecipato anche il predetto Dirigente del CNSPT, che condivide lo stesso RSPP, dove invece veniva mostrata una planimetria in cui la stessa distanza era riportata come di 300mt; si è avuto modo invece di rilevare sul posto, tramite misurazione con rotella metrica, che la distanza effettiva è di 120mt e che la linea di tiro del CAMPO 3 si trova a 100mt.

In data 11/12/2012 il MEDICO COMPETENTE, in seguito al prescritto sopralluogo annuale dei luoghi di lavoro, ha rilevato a vista la presenza di materiale frantumato, definito ETERNIT, sul tetto, all'interno della costruzione e sul terreno circostante. Nell'osservare visivamente il manufatto edilizio, ha fatto notare il cattivo stato di conservazione.

In occasione della riunione periodica svoltasi in data 17/12/2012, il **DATORE DI LAVORO** aveva dichiarato che *“essendo sufficiente una certa distanza per la messa in sicurezza delle attività, saranno predisposti i campi di tiro più distanti”*.

Nella stessa riunione il **RSPP** dichiarava che verrà messo in atto il Piano di Tutela Ambientale (*da non confondere con il Piano della Sicurezza*) e nelle operazioni previste in tale piano pare si debbano posizionare e rimuovere ad ogni esercitazione dei teli plastificati sulla linea di tiro delle dimensioni di mt 6x30. Questa operazione, come si è riscontrato dall'indagine ambientale, è stata svolta su luoghi dove esiste una contaminazione da fibre di amianto; il piano prevede la nomina del Responsabile Ambientale (*da corrispondere quindi alla figura del PREPOSTO*) che a detta del Datore di Lavoro è stato opportunamente formato ed informato, ed ha avuto cura dell'applicazione delle relative prescrizioni; rimane di sapere se il soggetto PREPOSTO è stato informato/formato (art.19, D.Lgs.81/08) circa la presenza di fibre di amianto che, come si è visto, sono state rilevate oggettivamente solo nel corrente anno. Lo stesso RSPP, nelle altre dichiarazioni rese nella riunione del 2012, aveva asserito che era stata richiesta l'analisi del tegolato presente sul casale, ma come si è riscontrato nella riunione del 04/06/2014 i risultati strumentali sono pervenuti solo recentemente; nel descrivere la distanza, asseriva di un casale pericolante a circa 100mt prima del CAMPO 1 (si è avuto modo di misurare sul posto che invece è il CAMPO 3 che si trova a 100mt); allegando il riferimento planimetrico dell'area, dichiarava che saranno utilizzati i CAMPI 3-4-5 distanti dal casale non meno di 500mt, mentre si può ragionevolmente dedurre che il confine più distante dal casale, quello del setto di cemento che delimita il CAMPO 5, non può essere più distante di 300mt.

“Se tali dichiarazioni vogliono essere riferite alla Valutazione dei Rischi di codesto luogo di lavoro, pare evidente che non corrispondono alla reale consistenza dei luoghi e della misura del rischio; dai recenti incontri consultivi avvenuti, anche con il DL dell'IPI non pare inoltre rilevarsi un'attività informativa/formativa sulla specifica problematica”.

Una precisa attività di controllo così come indicata nelle normative in vigore, non è stata ad oggi ancora rilevata, anche in considerazione del fatto che il D.Lgs.81/08 impone di valutare i luoghi di lavoro per escludere o meno la presenza di rischi, non ultimo quello dell'amianto.

Tuttavia il *D.Lgs.81/08* pone in obbligo la valutazione di tutti i rischi, ed in particolare anche le caratteristiche dei luoghi di lavoro che, come indicato dall'ALLEGATO IV, devono rispondere a criteri di sicurezza anche finalizzati a garantire l'assenza di agenti nocivi. Per cui il Decreto, ponendo in essere la normativa nel suo aspetto più generale, in caso vi siano Manufatti Contenenti Amianto nell'ambiente di lavoro, pone l'obbligo della valutazione per il DATORE DI LAVORO anche della presenza di questo agente nocivo.

Va quindi accertata la presenza di una precisa attività di valutazione, con riferimento a "data certa", per capire innanzitutto se esiste una "valutazione dei rischi" in cui viene affrontata la problematica, se è stata correttamente precisata, se è stata travisata (*in ragione delle imprecise misurazioni e determinazioni espresse durante e dopo la riunione del dicembre 2012, così come esposto nelle presenti osservazioni*) o se è stata omessa.

Tale accertamento si rende necessario in considerazione del fatto che i lavoratori hanno frequentato il luogo dove insiste la presenza del materiale inquinante da qualche decennio, che gli obblighi hanno sicura



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00186 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it - www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

decorrenza dal 1994, che la segnalazione si è avuta solo dal Medico Competente nel dicembre 2012 mentre il riscontro oggettivo della presenza di amianto viene fornito solo nel 2014, che i lavoratori sono stati esposti prima e dopo gli accertamenti strumentali e che il **Datore di Lavoro ha addirittura disposto l'invio di personale anche dopo gli ultimi incontri di consultazione, quando i RLS avevano già contestato la mancata valutazione dei rischi.**

Va chiarita più precisamente la misura dell'esposizione, in ragione dell'effettiva e soggettiva esposizione dei lavoratori che hanno frequentato il luogo di lavoro contaminato, anche in considerazione del fatto che la normativa specifica sull'amianto garantisce particolari forme di tutela, considerando che prima del 2012 si utilizzava il CAMPO 1 e 2 ed i lavoratori operavano quindi in prossimità dell'edificio.

Si precisa inoltre, Signor Capo della Polizia, che **il luogo in uso al CNSPT ha coinvolto anche i lavoratori dell'IPI, in particolare quelli dell'Ufficio Sanitario oltre che di altri Enti come il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale che dal 2009 ad oggi ha svolto 84 cicli di addestramento della durata di una settimana per 40 operatori/ciclo, Ispettorato Generale P.S. Palazzo Viminale, Ispettorato Generale P.S. Vaticano, Ispettorato Generale P.S. Presidenza Consiglio dei Ministri e l'Istituto Superiore di Polizia.** Tali attività sono perdurate anche dopo il 2012 e dopo gli ultimi incontri di consultazione con i RLS; singolare è il fatto che per entrambi gli Uffici, l'I.P.I. ed il C.N.S.P.T., si è fatto ricorso allo stesso RSPP e che pertanto era nota la problematica anche per il personale dell'Ufficio Sanitario dell'I.P.I.

Tutto quanto viene esposto sulla base delle informazioni desunte dalla Legge, dai rilievi contenuti negli atti formali e dalle informazioni ricevute durante le consultazioni e/o segnalazioni dei lavoratori. Si ritiene pertanto doveroso ricorrere alla Sua più attenta valutazione finalizzata a far emergere eventuali responsabilità dirette conseguenti ad inosservanze od omissioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro da parte del Datore di Lavoro di cui trattasi.

Sicuri di una Sua attenta e sollecita valutazione, si formulano cordiali saluti.

Il Segretario Generale del Co.I.S.P.
Franco Maccari



Segreteria Provinciale Roma
Via S. Vitale, 15 – 00184 Roma c/o Questura
Tel. +39 06 46862086 - Fax. +39 06 46863155
e-mail: roma@coisp.it
<http://www.coisproma.lazio.it>

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. Nr. 411/SP/14

Roma, 27 giugno 2014

AL MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio Centrale Ispettivo
Ufficio di Vigilanza
ROMA

e.p.c. AI MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale di Sanità
Osservatorio Centrale per la sicurezza
sui luoghi di lavoro
R O M A

OGGETTO: Esposto-denuncia ex D.Lgs.81/08, Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.-
Centro Nazionale di Specializzazione e Perfezionamento nel Tiro di Nettuno.

Questa Segreteria Provinciale, nella funzione di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, così come individuato con la circolare *n.559/LEG/503.031/627 del 19 giugno 1997*, venuta a conoscenza della presenza di materiale contenente amianto sui luoghi di lavoro in località Valmontorio (LT), sito di competenza del Centro Nazionale di Specializzazione e Perfezionamento nel Tiro di Nettuno e luogo delle attività di addestramento del settore, si rivolge formalmente all'Autorità in indirizzo invitandola ad intervento come per Legge per i fatti sotto esposti.

Presso il luogo indicato sono state destinate ormai da qualche decennio, la maggior parte delle attività di addestramento e di esercitazione alle tecniche di tiro, del personale da formare, di quello specializzato, di altri Uffici del Dipartimento della P.S. e di altri Enti come avvenuto dall'anno 2009 con l'addestramento del personale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale.

Già con il D.Lgs.626/94 ma più specificamente con l'articolo 62 del D.Lgs.81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza, si impone la valutazione dei luoghi di lavoro rivolta ad escludere o limitare tutti i rischi presenti. Tale vincolo richiamato dalla norma viene posto in obbligo al Datore di Lavoro per tutti gli aspetti generali di cui all'articolo 18, che oltre a quanto stabilito dal D.M. del 26 gennaio 2006, in ogni caso sono riconducibili all'attuale Direttore V.Q.A. DE MARCO Francesco per gli effetti dell'articolo 299 del D.Lgs.81/08.

CONSISTENZA DEI LUOGHI: il Rappresentante dei Lavoratori pur non avendo avuto contezza certa della misurazione topografica del luogo, in seguito al sopralluogo svoltosi in data 04/06/2014 ha avuto ragionevolmente modo di presumere che si tratta di un'area della superficie di Ha 6 di forma regolare suddivisa in cinque campi di tiro di cui quelli denominati CAMPO 1 e CAMPO 2 recentemente dismessi. Nelle adiacenze dei campi di tiro insiste un fabbricato della presumibile altezza di 8mt e di 7800mc, avente una superficie a tetto di circa 1000mq, coperto da materiale similmente in cemento-amianto, le cui caratteristiche sulla base delle analisi di laboratorio sono state illustrate durante le successive fasi di verbalizzazione dell'incontro, nella stessa giornata del 04/06/2014.

In quella data il Datore di Lavoro rappresenta di aver dato corso all'iniziativa di bonifica dell'edificio in seguito alle rilevanze delle indagini ambientali effettuate in data 14/04/2014 e 13/05/2014, presentando un possibile piano di lavoro da affidare a Ditta specializzata.

OSSERVAZIONI: nella scheda di sopralluogo fornita il 04/06/2014 ad uso dei RLS per le relative osservazioni ed appunti, veniva indicata una misura di 200mt del primo setto in c.a. che delimita il CAMPO 3, contrariamente a quanto rappresentato nella precedente riunione di consultazione del 04/06/2014 tenuta dal Direttore dell'IPI ed a cui ha partecipato anche il predetto Dirigente del CNSPT, che condivide lo stesso RSPP, dove invece veniva mostrata una planimetria in cui la stessa distanza era riportata come di 300mt; si è avuto modo invece di rilevare sul posto tramite misurazione con rotella metrica che la distanza effettiva è di 120mt e che la linea di tiro del CAMPO 3 si trova a 100mt.



Segreteria Provinciale Roma

Via S. Vitale, 15 - 00184 Roma c/o Questura
Tel. +39 06 46862086 - Fax. +39 06 46863155
e-mail: roma@coisp.it
<http://www.coisprroma.lazio.it>

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Da una sommaria consultazione delle rilevanze descritte nell'INDAGINE AMBIENTALE della Ditta CENTRO IGIENE INDUSTRIALE s.r.l. si fanno rilevare i seguenti dubbi:

1. **Non esiste una descrizione della consistenza del manufatto edilizio con la relativa analisi di laboratorio del materiale causa di inquinamento**, utile per una comparazione con le fibre rilevate con il metodo MOCF;
2. **Tutti i verbali di rilevazione riportano in intestazione la dicitura "DETERMINAZIONE DI FIBRE DI AMIANTO IN AMBIENTE INDOOR"**, non pare chiara la ragione del metodo di rilevazione utilizzato visto che i luoghi sono in ambiente esterno;
3. **Sono stati effettuati due campionamenti come singolo momento e non per un arco temporale più ampio**, sarebbe utile riferire il dato oltre che ad una esposizione giornaliera (comparazione 8 ore) anche alla ripetizione nel tempo;
4. **Le postazioni: il giorno 02/04/2014 a 200mt dall'edificio (verbale 1: fibre N 33, concentrazione fibre/litro 11,11; verbale 2: fibre N 31, concentrazione fibre/litro 10,20), il giorno 08/05/2014 al CAMPO 4 (fibre N 17, concentrazione fibre/litro 5,16) al CAMPO 5 (fibre N 10, concentrazione fibre/litro 3,26)**, come rilevato sul posto la linea di tiro del CAMPO 3 si trova invece a 100mt e a seguire, la massima distanza al CAMPO 4 e al CAMPO 5 si desume rispettivamente a 170mt e 200mt circa, non esiste quindi una congruenza tra i valori rilevati il giorno 02/04/2014 a 200mt e quelli rilevati il giorno 08/05/2014 ai CAMPI 4 e 5, che come si può riscontrare, si trovano anche essi nel campo di azione dei 200mt, pur essendo stati rilevati in giornate diverse;
5. **La certificazione attesta che le misurazioni per la valutazione del rischio di esposizione all'amianto devono essere ripetute periodicamente in funzione dello stato di usura dei manufatti presenti, delle variazioni di esposizione dei lavoratori alle fibre di amianto e i risultati delle misure devono essere riportati nel documento di valutazione dei rischi (D.Lgs.81/08)**, vedere punto 1 e punto 3.

In data 11/12/2012 il MEDICO COMPETENTE, in seguito al prescritto sopralluogo annuale dei luoghi di lavoro, ha rilevato a vista la presenza di materiale definito ETERNIT frantumato, sul tetto, all'interno della costruzione e sul terreno circostante.

In occasione della riunione periodica svoltasi in data 17/12/2012, il DATORE DI LAVORO dichiara che *"essendo sufficiente una certa distanza per la messa in sicurezza delle attività, saranno predisposti i campi di tiro più distanti"*.

Nella stessa riunione il RSPP dichiara che verrà messo in atto il Piano di Tutela Ambientale (*da non confondere con il Piano della Sicurezza*), nelle operazioni previste in tale piano pare si debbano posizionare e rimuovere ad ogni esercitazione dei teli plastificati sulla linea di tiro delle dimensioni di mt 6x30, questa operazione come si è riscontrato dall'indagine ambientale è stata svolta su luoghi dove esiste una contaminazione da fibre di amianto; il piano prevede la nomina del Responsabile Ambientale (*da corrispondere quindi alla figura del PREPOSTO*) che a detta del Datore di Lavoro è stato opportunamente formato ed informato, ed ha avuto cura dell'applicazione delle relative prescrizioni; rimane di sapere se il soggetto PREPOSTO è stato informato/formato (art.19, D.Lgs.81/08) circa la presenza di fibre di amianto che come si è visto sono state rilevate oggettivamente solo nel corrente anno. Lo stesso RSPP, nelle altre dichiarazioni rese nella riunione del 2012, asserisce che è stata richiesta l'analisi del tegolato presente sul casale, come si è riscontrato nella riunione del 04/06/2014 i risultati strumentali sono pervenuti solo recentemente; nel descrivere la distanza asserisce di un casale pericolante a circa 100mt prima del CAMPO 1, si è avuto modo di misurare sul posto che invece è il CAMPO 3 che si trova a 100mt; allegando il riferimento planimetrico dell'area, dichiara che saranno utilizzati i CAMPI 3-4-5 distanti dal casale non meno di 500mt, si può ragionevolmente dedurre che il confine più distante dal casale, quello del setto di cemento che delimita il CAMPO 5, non può essere più distante di 300mt.

"Se tali dichiarazioni vogliono essere riferite alla Valutazione dei Rischi di codesto luogo di lavoro, pare evidente che non corrispondono alla reale consistenza dei luoghi e della misura del rischio; dai recenti incontri consultivi avvenuti, anche con il DL dell'IPI non pare inoltre rilevarsi un'attività informativa/formativa sulla specifica problematica".

CONSIDERAZIONI: sin dai primi decenni del 1900 l'amianto è stato utilizzato in modo estensivo sia nella tecnica degli impianti come materiale isolante, sia in edilizia per vari usi, copertura, tubazioni, canne fumarie, pavimenti, ecc.; a causa dell'accertata pericolosità del materiale e del suo impiego in determinate condizioni, dal 1992 è andata formandosi la normativa di riferimento che vieta di fatto la produzione e l'impiego di materiali contenenti amianto già dal 1994, anche con l'intento di eliminare e di prevenire la dispersione di fibre di amianto nell'ambiente, a causa del degrado dei manufatti che lo contengono.



Segreteria Provinciale Roma

Via S. Vitale, 15 – 00184 Roma c/o Questura

Tel. +39 06 46862086 - Fax. +39 06 46863155

e-mail: roma@coisp.it

<http://www.coisprroma.lazio.it>

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

La normativa, in considerazione del fatto che l'esposizione a fibre di amianto, può causare negli anni ai soggetti esposti, una forma di tumore conosciuta come "mesotelioma polmonare", si pone l'obiettivo di finalizzare la prevenzione dal rischio malattia:

- eliminando i manufatti che contengono amianto;
- confinando o incapsulando i manufatti che contengono amianto;
- informando in modo corretto gli esposti;
- allontanando i soggetti potenzialmente esposti dalla fonte di esposizione;
- riducendo il rischio di esposizione;
- riducendo i tempi di potenziale esposizione;
- monitorando continuamente i manufatti che contengono amianto;
- predisponendo un documento di valutazione dei rischi;
- affidandosi a personale specializzato (tecnico per il controllo, appaltatore per la rimozione).

Nel caso di situazioni dove si rilevano manufatti contenenti amianto i soggetti coinvolti sono il proprietario, il conduttore in qualità di gestore o l'amministratore dell'immobile con autonomia di gestione. Gli obblighi del soggetto responsabile sono:

- Accertarsi che nello stabile non vi siano manufatti contenenti amianto;
- Nei casi di presenza di amianto deve nominare un tecnico (DM 06/06/1994) con funzione di "controllo dello stato di conservazione dei manufatti contenenti amianto";
- Avere una mappatura dell'amianto presente (edifici, planimetrie, foto);
- Informare i residenti dei luoghi e/o i lavoratori che vi operano dei rischi dati dalla presenza dell'amianto;
- Garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza per operazioni di pulizia o manutenzione in presenza di Manufatti contenenti Amianto;
- Accertarsi che il tecnico da incaricato provveda alla predisposizione della valutazione dei rischi;
- Comunicare alle autorità competenti (ASL) la presenza di manufatti contenenti amianto ed il loro stato di conservazione (come da relazione del tecnico incaricato);
- Accertarsi che, con cadenza annuale, il tecnico incaricato provveda all'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi;
- Informare in caso di appalto, l'appaltatore e/o il coordinatore alla progettazione della presenza di manufatti contenenti amianto e del loro stato di conservazione;
- Tenere la documentazione aggiornata dei manufatti contenenti amianto.

Il tecnico, figura che esplica la funzione di consulente del proprietario, con la finalità di diagnosi dello stato di conservazione dell'amianto ai fini di predisporre e aggiornare annualmente la valutazione dei rischi, deve valutare le opere di manutenzione in modo da non interferire con l'amianto e decidere conseguentemente sul tipo di bonifica eventualmente proposto. Mantiene i contatti con gli enti preposti e assolve agli adempimenti di Legge.

Assiste il conduttore a informare gli utenti della presenza di amianto e sulle modalità procedurali da seguire.

In caso di interventi di bonifica si accerta che l'appaltatore abbia predisposto il Piano di Lavoro e che lo stesso sia stato autorizzato dalla ASL di competenza.

L'utente, figura che utilizza e/o frequenta l'edificio, inquilino, lavoratore dipendente, deve seguire le indicazioni e le procedure da adottare indicate nella documentazione di valutazione dei rischi.

L'ente di controllo A.S.L., nel caso specifico prende atto della presenza di amianto nell'edificio (attraverso la comunicazione trasmessa a cura del proprietario/conduttore e redatta dal tecnico incaricato), e controlla le eventuali operazioni di bonifica e/o di rimozione.

La rimozione dei Manufatti Contenenti Amianto deve essere effettuata da imprese specializzate, queste devono effettuare una particolare valutazione dei rischi, essere iscritte in un apposito elenco.

I criteri di valutazione adottati sullo stato di conservazione del materiale contenente amianto sono:

- l'analisi chimica (microscopica) del materiale;
- lo stato di conservazione attraverso l'analisi visiva e la sua collocazione.
- Campionamento dell'aria per verificare la concentrazione di fibre aerodisperse.

La valutazione viene eseguita con il Metodo Ministeriale (DM 06/09/1994), il decreto citato indica in modo chiaro come effettuare le verifiche sullo stato di conservazione dell'amianto contenuto all'interno dei manufatti.



Segreteria Provinciale Roma

Via S. Vitale, 15 – 00184 Roma c/o Questura

Tel. +39 06 46862086 - Fax. +39 06 46863155

e-mail: roma@coisp.it

<http://www.coisprroma.lazio.it>

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

L'analisi del sito fornisce il tipo e le condizioni del materiale contenente amianto, i fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado, i fattori che influenzano la diffusione di fibre e l'esposizione di individui.

La legge prevede che l'analisi del sito sia un'analisi di previsione storica sulle condizioni che potranno verificarsi ad accelerare il degrado dei manufatti e favorire la de-coesione e dispersione delle fibre nell'aria.

In seguito alla analisi del sito si possono stimare tre diverse tipologie di intervento:

- materiali integri non suscettibili di danneggiamento;
- materiali integri suscettibili di danneggiamento;
- materiali danneggiati.

La prima situazione obbliga il proprietario dell'immobile ad un periodico monitoraggio della struttura al fine di tenere sotto controllo le condizioni del materiale contenente amianto.

La seconda situazione potrebbe condurre alla scelta di effettuare interventi di protezione atti a limitare o evitare il possibile danneggiamento e mantenere di conseguenza monitorata la struttura come nel primo caso.

Nel terzo caso si rende necessario ed inderogabile un intervento di bonifica tra quelli ammessi dalla legge: rimozione, confinamento o incapsulamento.

Le suddette considerazioni sono desunte dalle principali e non uniche normative vigenti:

- L. 27/03/92 n.257 - Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto
- D.P.R. 8 agosto 1994 - Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto
- D.M. 06/09/94 - Norme e metodologie tecniche di applicazione dell'art.6, comma 3 e dell'art.12, comma 2, della Legge 27/03/92, n.257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto
- D.M. 14/05/96 - Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art.5, comma 1, lettera f), della Legge 27/03/92, n.257 - recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto"
- D.M. 20/08/99 - Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art.5, comma 1, lettera f), della Legge 27/03/92, n.257, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto"
- L. 23 marzo 2001, n. 93 - Disposizioni in campo ambientale, articolo 20
- L. 31 luglio 2002, n. 179 - Disposizioni in materia ambientale, articolo 18, comma 8
- D.M. 18 marzo 2003, n. 101 - Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della L. 23 marzo 2001, n. 93
- D.M. 29 luglio 2004, n. 248 - Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto
- D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 - Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro
- 25/01/2011 Lettera Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - esposizioni sporadiche

Una precisa attività di controllo così come indicata nelle normative in vigore non è stata ad oggi ancora rilevata, anche in considerazione del fatto che il D.Lgs.81/08 impone di valutare i luoghi di lavoro per escludere o meno la presenza di rischi, non ultimo quello dell'amianto.

RAGIONI DELL'ESPOSTO: da una prima interpretazione del D.Lgs.81/08, la presenza delle fibre di amianto è riferita ai soli addetti agli interventi di bonifica e viene considerata per i soli lavoratori che si occupano delle lavorazioni o del trattamento dei materiali contenenti le fibre che il decreto designa come i seguenti silicati fibrosi:

- l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;
- la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
- l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;
- il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
- la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
- la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.

la ricerca non consente comunque di escludere altre identificazioni di sostanze potenzialmente dannose per l'organismo, ne' l'azione esercitata sull'essere umano, in particolar modo se combinate con gli effetti del tabagismo o con altri agenti tossici come quelli rilasciati nella specifica attività del tiro.



Segreteria Provinciale Roma

Via S. Vitale, 15 – 00184 Roma c/o Questura

Tel. +39 06 46862086 - Fax. +39 06 46863155

e-mail: roma@coisp.it

<http://www.coisprroma.lazio.it>

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Tuttavia il *D.Lgs.81/08* pone in obbligo la valutazione di tutti i rischi, ed in particolare anche le caratteristiche dei luoghi di lavoro che, come indicato dall'ALLEGATO IV, devono rispondere a criteri di sicurezza anche finalizzati a garantire l'assenza di agenti nocivi. Per cui il Decreto ponendo in essere la normativa nel suo aspetto più generale, in caso vi siano Manufatti Contenenti Amianto nell'ambiente di lavoro, pone l'obbligo della valutazione per il DATORE DI LAVORO anche della presenza di questo agente nocivo.

La valutazione dei rischi per questo aspetto è finalizzata ad:

- individuare i manufatti contenenti amianto;
- indicare la eventuale necessità di procedere con delle analisi di laboratorio e/o analisi ambientali;
- individuare lo stato di conservazione dei manufatti contenenti amianto;
- dare indicazioni sull'eventuale necessità di procedere con interventi di bonifica e/o rimozione dei manufatti contenenti amianto;
- monitorare lo stato di conservazione dei manufatti stessi;
- individuare gli esposti all'agente nocivo;
- informare i potenziali esposti (residenti, lavoratori, utenti) all'inalazione di fibre di amianto e quali sono i rischi di esposizione;
- programmare eventuali interventi di controllo, manutenzione, bonifica.

Le misurazioni dovrebbero essere effettuate secondo le norme UNI-EN di cui all'Allegato XLI del *D.Lgs.81/08* (*metodiche standardizzate di misurazione degli agenti*) e la durata dei campionamenti deve essere tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa, per un periodo di riferimento di otto ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.

Con la *L.257/92* viene di fatto bandita la fabbricazione e l'utilizzo di materiali contenenti amianto con un tempo di uscita di due anni, ciò sta a significare che la copertura dell'edificio in questione, sicuramente di epoca precedente all'anno 1994, poteva ragionevolmente essere motivo di accertamento delle sue caratteristiche perché similmente accostabile al materiale comunemente denominato ETERNIT.

Di fatto il MEDICO COMPETENTE, nell'osservare visivamente il manufatto edilizio durante il sopralluogo del 2012, ha fatto notare il materiale ed il cattivo stato di conservazione accostandolo ad ETERNIT. Occorre precisare però che il Medico Competente deve essere messo al corrente di quanto previsto dall'*articolo 18, comma 2 del D.Lgs.81/08* e la sua attività non può basarsi su sospetti o deduzioni, non pare rilevarsi invece un DVR con la valutazione del luogo in questione antecedente al 2012.

Va quindi accertata la presenza di una precisa attività di valutazione, con riferimento a "data certa", per capire innanzitutto se esiste una "valutazione dei rischi" in cui viene affrontata la problematica, se è stata correttamente precisata, se è stata travisata (*in ragione delle imprecise misurazioni e determinazioni espresse durante e dopo la riunione del dicembre 2012, così come esposto nelle presenti osservazioni*) o se è stata omessa.

Tale accertamento si rende necessario in considerazione del fatto che i lavoratori hanno frequentato il luogo dove insiste la presenza del materiale inquinante da qualche decennio, che gli obblighi hanno sicura decorrenza dal 1994, che la segnalazione si è avuta solo dal Medico Competente nel dicembre 2012 e che il riscontro oggettivo della presenza di amianto viene fornito solo nel 2014, che i lavoratori sono stati esposti prima e dopo gli accertamenti strumentali e che è stato inviato personale anche dopo gli ultimi incontri di consultazione, quando i RLS avevano già contestato la mancata valutazione dei rischi.

Va chiarita più precisamente la misura dell'esposizione, in ragione dell'effettiva e soggettiva esposizione dei lavoratori che hanno frequentato il luogo di lavoro contaminato, anche in considerazione del fatto che la normativa specifica sull'amianto garantisce particolari forme di tutela, considerando che prima del 2012 si utilizzava il CAMPO 1 e 2 ed i lavoratori operavano quindi in prossimità dell'edificio.

Si precisa inoltre che il luogo in uso al CNSPT ha coinvolto anche i lavoratori dell'IPI, in particolare quelli dell'Ufficio Sanitario oltre che di altri Enti come il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale che dal 2009 ad oggi ha svolto 84 cicli di addestramento della durata di una settimana per 40 operatori/ciclo, Ispettorato Generale P.S. Palazzo Viminale, Ispettorato Generale P.S. Vaticano, Ispettorato Generale P.S. Presidenza Consiglio dei Ministri e l'Istituto Superiore di Polizia, tali attività sono perdurate anche dopo il 2012 e dopo gli ultimi incontri di consultazione con i RLS; singolare è il fatto che per entrambi gli Uffici, l'I.P.I. ed il C.N.S.P.T. si è fatto ricorso allo stesso RSPP e che pertanto era nota la problematica anche per il personale dell'Ufficio Sanitario dell'I.P.I.

Si ritiene che, qualora la Valutazione dei Rischi si rilevasse incompleta, falsata o omessa, anche per la sola parte che concerne la problematica del Rischio Chimico dell'amianto, si potrebbero configurare le violazioni di



Segreteria Provinciale Roma

Via S.Vitale, 15 – 00184 Roma c/o Questura
Tel. +39 06 46862086 - Fax. +39 06 46863155
e-mail: roma@coisp.it
<http://www.coisprroma.lazio.it>

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

cui all'articolo 18-comma 1-lettera q) e z) (art.55-co.5-lett. c-d), dell'articolo 28-comma 2-lettera a) e b) e dell'articolo 29-comma 1 (art.55-co.3 e 4), oltre quanto si voglia meglio accertare in ragione di quanto prescritto all'articolo 249 ed in considerazione della Lettera Circolare del 25/01/2011 prot.15/SEGR/0001940 (*Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'art. 249 commi 2 e 4, del D.lgs.81/08*) e delle normative di riferimento in tema di amianto.

Fatto seguito a quanto rappresentato per i fatti emersi sulla problematica in atto, nell'esposto avanzato da questo RLS con nota di Prot. Nr. 349/SP/14 del 29/05/2014 e della richiesta di compimento della riunione ex articolo 35 riferita all'anno 2013 avanzata da questo RLS in data 16/06/2014 Prot. Nr.384/SP/14 di cui si allegano copie, appare evidente che ad oggi non risultano ancora compiuti gli obblighi di cui all'articolo 18 per quel luogo di lavoro, in quanto il DATORE DI LAVORO con nota di Prot. Nr.G1.14/1015 del 19/06/2014, risponde testualmente al RLS :*“Nel corso dell'ultima riunione periodica del 06 giugno 2014 (ex art. 35), per quanto riguarda la valutazione del rischio, è stata approntata una bozza, attualmente al vaglio del Medico Competente per le opportune integrazioni della sorveglianza sanitaria e per ogni opportuna valutazione del caso”* in tale comunicazione prende anche parte alle contestazioni sul merito delle informazioni fornite dal RSPP ai lavoratori, asserendo che *“a quanto risulta a questo D.L.”* i fatti di cui all'esposto non sono rispondenti, pur non essendo presente e non avendone disposto il contenuto e la misura della criticità da fornire agli esposti al rischio.

Tutto quanto viene esposto sulla base delle informazioni desunte dalla Legge, dai rilievi contenuti negli atti formali e dalle informazioni ricevute durante le consultazioni e/o segnalazioni dei lavoratori. Si ritiene pertanto doveroso ricorrere a codesto Organo di vigilanza, così come previsto dall'art. 50, comma 1, lettera o) del D. Lgs.81/08.

Alla presente si allegano copie delle note di questo RLS datata 29/05/2014 recante prot. nr. 349/SP/14 inviata a codesto Ufficio di vigilanza - nr. 349/SP/14 del 29/05/2014 e nr. prot. nr.384/SP/14 del 16/06/2014 entrambi inviate al Datore di Lavoro e la nota di risposta nr.G1.14/1015 del 19/06/2014 del Datore di Lavoro del CNSPT.

Questo RLS si riserva di ricorrere all'Autorità Giudiziaria per la valutazione di eventuali responsabilità dirette, conseguenti ad inosservanze od omissioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per quanto di specifica competenza.

Il Segretario Generale Provinciale
Umberto DE ANGELIS

Originale firmata agli atti



Segreteria Provinciale Roma
Via S.Vitale, 15 – 00184 Roma c/o Questura
Tel. +39 06 46862086 - Fax. +39 06 46863155
e-mail: roma@coisp.it
<http://www.coisproma.lazio.it>

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. Nr. 349/SP/14

Roma, 29/05/2014

Al Sig. Direttore Istituto per Ispettori
Dr. Giovanni BUSACCA
NETTUNO

Al Sig. Direttore CNSPT
Dr. Francesco DE MARCO
NETTUNO

Al Sig. Direttore CFTOP
Dr. Stefano VALERI
NETTUNO

E,p.c.

AL MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio Centrale Ispettivo
Ufficio di Vigilanza
ROMA

AL MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale di Sanità
Osservatorio Centrale per la sicurezza
sui luoghi di lavoro
ROMA

OGGETTO: Presenza di amianto presso il poligono di Valmontorio – Latina
Informazione ai lavoratori resa ai sensi del D. Lgs. 81/08
CHIARIMENTI URGENTI

In qualità di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, come disposto con la circolare n.559/LEG/503.031/627ter del 19 giugno 1997, attesa l'adozione del Regolamento ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs.81/08, questa Segreteria Provinciale ha ricevuto più d'una segnalazione da parte dei lavoratori dipendenti di codesti Centri, riguardo ad una informazione equivoca circa la presenza di amianto sui luoghi di lavoro. Tale informazione veniva fornita attraverso lo strumento dell'aggiornamento professionale disposto con provvedimento interno del Direttore del CNSPT, a cui partecipava congiuntamente anche il personale del CFTOP. Tale aggiornamento veniva reso dal Medico Competente Dott.sa Rosa Maria BENINCASA, la quale informava i lavoratori della presenza di materiale edilizio contenente amianto presso il poligono in località Valmontorio – Latina.

A seguito dell'illustrazione delle problematiche di salute ricorrenti nei casi di esposizione al rischio amianto, a margine dell'esposizione del Medico, interveniva l'Assistente Capo Antonio MARTINO in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei suddetti Centri



Segreteria Provinciale Roma

Via S.Vitale, 15 – 00184 Roma c/o Questura
Tel. +39 06 46862086 - Fax. +39 06 46863155
e-mail: roma@coisp.it
<http://www.coisproma.lazio.it>

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

nonché dell'Istituto per Ispettori. Nell'occasione il RSPP confermava la presenza del materiale in questione, ma assicurava che il rischio è a suo dire *“il medesimo rispetto a quello del fare una passeggiata a Roma in quanto, nell'aria della capitale le particelle di amianto presenti superano i limiti fissati dalla legge e che, facendo ritorno dal citato poligono, a seguito di sopralluogo effettuato con il Direttore dell'IPI, avevano avuto modo di notare la presenza lungo la strada di diversi manufatti ricoperti di ETERNIT”*.

Posto che:

- Il suddetto RSPP, dipendente dall'Istituto per Ispettori, esercita la funzione anche presso il CNSPT ed il CFTOP;
- che il Datore di Lavoro (*individuato dal DM del 26 gennaio 2006*), ai sensi del D.Lgs.81/08, comma 2, fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente di cui si avvale, le informazioni in merito alla natura dei rischi;
- che è obbligo del Datore di Lavoro procedere alla valutazione di tutti i rischi, nonché provvedere all'informazione per quelli rilevati;
- che nel caso è stata rilevata l'oggettiva presenza di materiali contenenti fibre di amianto e che pertanto doveva essere già effettuata la Valutazione dei Rischi nelle modalità previste dalla norma;
- che l'amianto, o più correttamente l'asbesto è un insieme di minerali in cui sono stati individuati almeno sei silicati classificati come agenti cancerogeni; ha una elevata resistenza meccanica, elettrica, alle alte temperature, all'usura e alla corrosione, le sostanze e miscele di cui è composto a seguito di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono provocare il cancro o aumentarne la frequenza, come ampiamente riscontrato dalla comunità scientifica;
- che la normativa di cui al CAPO III, del TITOLO IX, del D.Lgs.81/08 fa riferimento esclusivamente a lavoratori che per la loro fattispecie sono costretti a lavorare e manipolare il materiale in questione, quando invece gli altri lavoratori devono vivere i luoghi di lavoro in assenza di agenti cancerogeni e mutageni, non è quindi consentito prevedere livelli di esposizione al di sotto dei quali si possa ipotizzare l'assenza di effetti sulla salute al quale derogare un'accettabilità del rischio (*Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, Comitato 9 – Sottogruppo “Agenti Chimici”*);
- che l'amianto può avere effetti moltiplicativi se uniti agli altri agenti chimici potenzialmente presenti nella specifica attività degli istruttori di tiro, già esposti al rischio chimico;
- che dalla pregressa attività di valutazione dei rischi curata dal SPP non è stata evidenziata la presenza del materiale in sito, quando invece pare insistere nei luoghi da qualche decennio;
- che l'argomento è stato ampiamente trattato in occasione della riunione di consultazione ai sensi dell'articolo 50, del D.Lgs.81/08 convocata dal Direttore dell'IPI in data 14/05/14, presenziata anche dallo stesso RSPP, nel quale il Datore di Lavoro nell'impossibilità di illustrare i valori strumentali del monitoraggio e della metodologia applicata, oltre che non



Segreteria Provinciale Roma
Via S.Vitale, 15 – 00184 Roma c/o Questura
Tel. +39 06 46862086 - Fax. +39 06 46863155
e-mail: roma@coisp.it
<http://www.coisproma.lazio.it>

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

poter riferire sui dati di frequenza nei luoghi dei lavoratori, a seguito della segnalazione del Medico Competente rappresentata per l'occasione, accoglieva le richieste della quasi totalità dei RLS convenuti, provvedendo con determinazione (*prot. SPP Ris/673 del 15/05/14*) alla sospensione delle attività del personale alle sue dipendenze presso quella sede;

- che nell'occasione della riunione i RLS chiedevano di attuare l'informazione a tutto il personale dipendente dell'IPI, circa la presenza del materiale, le possibilità di danno per la salute e la possibilità di segnalare al Medico Competente le cause/effetto riguardo ad una patologia personale emersa o in divenire, in ragione delle pregresse attività attuate dall'IPI sul luogo in questione; della richiesta il Direttore si faceva carico impegnandosi a coinvolgere il Medico Competente ad erogare le opportune informazioni.

In ragione di quanto rappresentato, lo scrivente RLS apprendere con sconcerto quanto evidenziato dai lavoratori in ordine alle affermazioni rese dal RSPP, ciò anche in considerazione del fatto che il medesimo ha presenziato la suddetta riunione, che già conosce il parere del Medico Competente, dei RLS e le determinazioni assunte dal relativo Datore di Lavoro da cui direttamente dipende.

Questa O.S., atteso il potenziale rischio a cui può essere esposto il personale della Polizia di Stato, chiede con urgenza di conoscere gli esiti della valutazione dei rischi che ad oggi sono ancora sconosciuti a questo RLS, contrariamente a quanto disposto dall'articolo 29, comma 2 e dall'articolo 50, comma 1, lett. *b*) ed *e*), rilevando inoltre che gli eventuali campionamenti citati dal Direttore dell'IPI e disposti dal Direttore del CNSPT Dr. DE MARCO, sono stati monitorati con inosservanza dell'articolo 253, comma 3, del D.Lgs.81/08.

Nell'attesa di conoscere i reali aspetti della valutazione dei rischi, si invitano codesti Datori di Lavoro a diffondere informazioni oggettive circa la problematica evidenziata, evitando estemporanee osservazioni da parte di chi funzionalmente è investito dei compiti della valutazione dei rischi e della prevenzione.

Con l'occasione si fa rilevare il disordine funzionale nell'organizzazione del SPP negli ambiti degli Uffici interessati, infatti l'articolo 31 prevede la possibilità di nomina alla funzione di RSPP di soggetti esterni all'azienda ma, solo per come rilevato nel comma 4, in assenza di personale privo dei requisiti di cui all'articolo 32. Pertanto, dall'atto della nomina del predetto RSPP ad oggi si chiede se codesti Datori di Lavoro hanno provveduto a colmare il vuoto formativo individuando un proprio dipendente per i compiti assegnati dalla Legge.

Nel merito si è già osservata l'esigenza di rafforzare il SPP dell'IPI, proprio per la molteplicità degli adempimenti da attuare in ragione di un ufficio che si dimostra invece sottodimensionato e, nel caso distratto anche da altre funzioni presso gli altri Centri.



Segreteria Provinciale Roma
Via S.Vitale, 15 – 00184 Roma c/o Questura
Tel. +39 06 46862086 - Fax. +39 06 46863155
e-mail: roma@coisp.it
<http://www.coisproma.lazio.it>

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Viene anche da chiedere, non essendo l'attuale RSPP un libero professionista, quale è il Datore di Lavoro che dispone del RSPP?

Nell'occasione della valutazione dei rischi presso il poligono sito in Valmontorio, a chi competeva la valutazione e il relativo coordinamento?

Relativamente all'informazione sui rischi presenti, può un RSPP nominato da due diversi DL ricevere orientamenti diversi per una stessa problematica?

Questi pochi quesiti sono già sufficienti a ritenere che l'organizzazione dei SPP presso i Centri presenti nel compendio di Nettuno sono a dir poco equivoci, quando non risulta a questo RLS un caso simile nemmeno in articolazioni più complesse negli ambiti del Dipartimento della P.S.

Giova rappresentare che il D.M. del 26 gennaio 2006 (*individuazione dei soggetti destinatari degli obblighi attribuiti ai datori di lavoro*) all'articolo 2, nel definire i compiti del DL precisa che "...Per quanto attiene all'esercizio degli altri compiti, il datore di lavoro si avvale dei dirigenti o dei funzionari preposti agli uffici dipendenti, ferme restando le responsabilità agli stessi demandate nell'ambito delle rispettive competenze". Appare chiaro quindi il disordine funzionale presente in questi ambiti riguardo all'individuazione di un RSPP collettivo, che dipende da un DL, ne dispongono tre diversi DL e da questo Assistente Capo avente funzione, ricevono indicazioni e disposizioni i Dirigenti e i Funzionari Preposti di tre diversi uffici.

Gli Uffici, cui la presente è diretta per conoscenza, sono pregati, per quanto di rispettiva competenza, di avviare idonee attività finalizzate ad approfondire le tematiche evidenziate e ad attivare le procedure previste a tutela e a salvaguardia della salute dei lavoratori della Polizia di Stato.

Di fatto, nell'interesse dei lavoratori, questo RLS è ancora in attesa di conoscere gli aspetti valutativi della problematica in atto e rappresenta per quanto di competenza le questioni in cui sembrano rilevarsi violazioni di legge.

Il Segretario Generale Provinciale
Umberto DE ANGELIS

Originale firmata agli atti